

*stinus*, cioè Celestino III. Papa, *planxit*, e che *Ugucione* Vescovo di Ferrara si dolse alla morte di lui, perchè essi fiorivano appunto nel 1196. e non già nel 1183. Sicchè parrebbe più tosto, che tre fossero stati i Guglielmi. Cioè il Primo, già morto nel 1154. come s'è veduto dallo Strumento fatto in quell' Anno da *Adelasia* Vedova di lui. Il Secondo mancato di vita nel 1183. come s' ha dal suddetto Inventario. E il Terzo più celebre de gli altri, di cui parla il sopra riferito Epitaffio, da cui impariamo, ch'egli fu Figlio di *Bulgaro*, ed ebbe probabilmente per avolo *Guglielmo I.* L'Autore della Cronica picciola, poco fa mentovato, scrive, che *Guglielmo della Marchesella* fu della Famiglia *Adelarda*. Questo non è ben certo; ed egli sicuramente s'ingannò in iscrivere, che *Marchesella figlia di Adelardo Fratello di Guglielmo* fu maritata *Obizoni Marchioni Estensi*. L'Epitaffio chiaramente dice, che suo Marito fu *Azzo* Marchese d'Este, cioè il Quinto, o più tosto il Sesto.

*Marchesilla orat, Virque Atto in funere plorat.*

CHE anticamente ancora ci fossero *Livelli perpetui*, si può provare con due Strumenti, ch'io ricavai dall' Archivio della Badia della Vangadizza. Il primo è del 1199. in cui *Dominus Azo Estensis Marchio in remissionem peccatorum suorum, & quondam claræ memoriæ Nobilissimi Marchionis Obizonis, & aliorum Parentum & Prædecessorum suorum, ad Libellum perpetualem investivit Domnum Livaldum Priorem Beatæ Mariæ ad Carceres de tota Terra, quæ dicitur Vallis Zambonini.* L'altro del 1216. contiene una concordia, per cui *Sansone* Abate del Monistero di Santa Maria della Vangadizza concede Beni ad *Libellum perpetualem* ad *Alisia* Contessa, vice & nomine filii sui *Azzolini Novelli Marchionis Estensis*. Aggiungo una terza Carta di molta antichità, da cui si deduce conceduta a Livello una quantità di Beni, che debbono passare ne gli Eredi, senza che vi si prescrive termine alcuno. Esiste essa nell' Archivio dell' Arcivescovato di Lucca, ed ivi *Gundelperto* Lucchese assolve alcuni uomini da certi tributi sopra Beni loro conceduti, e fu scritta nell' Anno 798. Fra le Leggi Longobardiche merita ora considerazione la LV. di Lodovico Pio Imperadore, il quale ordina: *Ut Emphyteusis, unde damnus Ecclesiæ patiuntur, non observetur, sed secundum Legem Romanam destruat, & pœna non solvatur.* Con questa Legge noi vediamo proibito a' Rettori delle Chiese il concedere Beni a Livello, onde provvenga danno ad esse Chiese. Perciò i Prelati dabbene ed attenti, qualora conferivano Chiese ad alcuno, costumarono di mettervi per condizione, che non gli fosse permesso di dare a Livello cosa alcuna senza la facoltà e consenso loro, come apparirà da un Documento, ricavato dal suddetto Archivio di Lucca, e spettante all' Anno 946. In esso il Vescovo Lucchese *Corrado* nel conferire alcune Chiese a *Giovanni Diacono* così parla: *Sic namque ve-*